

**Regolamento per l'acquisizione di
forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria**

*Versione aggiornata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Toscana S.p.A.
del 22 luglio 2024*

Sommario

Art. 1 – Premesse.....	3
Art. 2 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 3 – Procedure.....	5
SEZIONE II - PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	7
Art. 4 - Utilizzo mercato elettronico e piattaforma centrale di committenza.....	7
Art. 5 – Responsabile Unico di Progetto - RUP.....	7
Art. 7 – Attivazione della procedura di acquisizione del bene, servizio o di realizzazione di lavori.....	9
Art. 8 - Decreto a contrattare.....	10
Art. 9 – Acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato inferiore all'importo per il quale la normativa ammette l'affidamento diretto.....	10
9.1 Modalità di affidamento.....	10
9.2 Controlli nelle procedure affidamento di importo inferiore a 40.000 euro.....	11
9.3 Individuazione operatori da sottoporre a controllo dei requisiti dichiarati.....	11
9.4 Controlli nelle procedure affidamento di importo pari o superiore a 40.000,00 euro.....	12
Art. 10 – Affidamento di lavori, servizi e forniture (compresi servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato pari o superiore alle soglie per cui la normativa vigente ammette l'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria – Procedura negoziata.....	12
10.1 - Controllo sui requisiti.....	14
Art. 11 – Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura.....	14
SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	16
Art. 12 – Gestione delle spese minute.....	16
Art. 13 – Pagamenti – Attestazioni di regolare esecuzione.....	16
Art. 14 – Oneri fiscali.....	17
Art. 15 – Forma del contratto.....	17
Art. 16 – Norme di comportamento – D.Lgs. n. 231/2001 – L. n. 190/2012.....	17
Art. 19 – Entrata in vigore.....	18

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Toscana S.p.A. del 22 luglio 2024, in attuazione degli indirizzi per la gestione della società Sviluppo Toscana S.p.A. alla stessa impartiti dalla Regione Toscana con specifiche Delibere di Giunta, la società Sviluppo Toscana S.p.A. adotta il proprio regolamento per la disciplina dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito anche solo “Società”) è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), sia di quella di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “*Codice dei Contratti Pubblici*” (di seguito anche “*Codice*”), in base al quale le società cd. “*in house*” sono considerate amministrazioni aggiudicatrici.

Sulla base degli Indirizzi per l'attività contrattuale impartiti alla Società da parte del Socio Regione Toscana (Allegato B_D.G.R. n. 1483/2023) Sviluppo Toscana S.p.A. si attiene, altresì, a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia di contratti pubblici, dalla L.R. 13 luglio 2007, n. 38 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*” ed i relativi “*Regolamenti di attuazione*” approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/05/2008 n. 30/R e del 7/08/2008 n. 45/R, che ai sensi dei citati “*Indirizzi*” continuano ad applicarsi limitatamente alle parti compatibili con l'impostazione del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, Sviluppo Toscana S.p.A. è, dunque, tenuta al rispetto della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché nelle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana. A tale fine Sviluppo Toscana S.p.A. ha aderito al Contratto Quadro per l'affidamento del Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) CIG 793088555.

Il presente Regolamento regola la disciplina degli affidamenti per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico adottati da Sviluppo Toscana S.p.A. in osservanza della Legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

In ogni caso, l'attività negoziale di Sviluppo Toscana S.p.A. è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.

In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:

- perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;

- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità di lavori, servizi e forniture in affidamento;
- controllo interno.

Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze di Sviluppo Toscana S.p.A.

In particolare, il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- (i) nel rispetto del diritto comunitario, nazionale e della normativa regionale;
- (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali di Sviluppo Toscana S.p.A.
- (iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- (iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, ai sensi dell'art. 62 del Codice, tutte stazioni appaltanti, anche non qualificate, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (inferiore a 140mila euro), e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

Sviluppo Toscana S.p.A. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana al fine di disciplinare l'applicazione pratica delle procedure di gara di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti.

In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale della società Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per gli importi di cui al successivo art. 3, indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.

Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture (di seguito anche "*acquisizioni*") in conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, dalle Delibere dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") e della normativa di Regione Toscana in quanto applicabile sulla base degli Indirizzi impartiti.

Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede.

Nell'affidamento degli appalti il RUP, nel predisporre gli atti, deve rispettare i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, efficacia, efficienza, economicità, correttezza dell'azione amministrativa, libera concor-

renza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Nel predisporre gli atti, il RUP dovrà tenere conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice, in forza del quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In applicazione di quanto disposto, in particolare, dal comma 3 dell'art. 49, ai sensi del quale la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico applicando il divieto di affidamento o di aggiudicazione con riferimento a ciascuna fascia, Sviluppo Toscana S.p.A. suddivide gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la **rotazione** solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Le fasce di importo individuate dalla Stazione appaltante sono le seguenti:

- per beni e servizi:
 - 0 – 5.000,00 €;
 - 5.000,01 – 20.000,00 €;
 - 20.000,01 – 40.000,00 €;
 - 40.000,01 – 99.999,99 €;
 - 139.000,00 € – importo per cui il Codice prevede l'affidamento diretto;
- per lavori:
 - 0 – 5.000,00 €;
 - 5.000,01 – 20.000,00 €;
 - 20.000,01 – 40.000,00 €;
 - 40.000,01 – 99.999,99 €;
 - 100.000,00 – 149.999,99 € – importo per cui il Codice prevede l'affidamento diretto.

L'invito al contraente uscente per la partecipazione a procedura avente lo stesso oggetto dell'appalto precedente o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceologica (o servizio/lavoro dello stesso settore) sarà possibile solo in casi eccezionali con adeguata motivazione con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Il principio di rotazione non trova applicazione per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il principio di rotazione può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5mila euro (rt. 49, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023).

Negli affidamenti il RUP provvederà a fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 3 – Procedure

Il Regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i contratti sotto soglia comunitaria.

In particolare – sempre fatta salva la possibilità di utilizzare il procedimento ad evidenza pubblica –, i procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono:

- **Affidamento diretto** ai sensi della lett. a), comma 1, dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- **Affidamento diretto** ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- **Procedura negoziata senza bando**, di cui all'articolo 50, lett. c), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.
- **Procedura negoziata senza bando**, di cui all'articolo 50, lett. e), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) (Euro 215.000,00).

I limiti di importo di cui al paragrafo precedente si intendono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 14 del Codice, al comma 3.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina degli affidamenti i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Ai fini della stima dell'importo dell'appalto si dovrà tenere conto, in quanto concorrono alla determinazione delle soglie indicate all'art. 50 del Codice:

- di eventuali rinnovi, ai sensi dell'art. 14 comma 4;
- di ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'art. 76 comma 6;
- delle seguenti opzioni di modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023):
 1. opzione di cui all'art. 120, comma 1, lettera a), se prevede un incremento dell'importo;

2. opzione di cui all'art. 120, comma 9, c.d. quinto d'obbligo;

3. opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10.

Il calcolo tiene, pertanto, conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 4 - Utilizzo mercato elettronico e piattaforma centrale di committenza

Ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

Sviluppo Toscana S.p.A. ha aderito al Contratto Quadro per l'affidamento del Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) CIG 793088555.

Sviluppo Toscana S.p.A. è, pertanto tenuta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia, all'utilizzo del mercato elettronico ed ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, che consentono l'attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica, in particolare:

a) convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999;

b) mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite dalla centrale di committenza regionale (START) ovvero il mercato della pubblica amministrazione (MEPA).

Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA o sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale, l'acquisto avviene obbligatoriamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione, in particolare:

- MEPA - Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto (previa indagine di mercato);
- MEPA - Trattativa Diretta nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore (individuato previa indagine di mercato);
- MEPA - Richiesta di Offerta (RDO) – preceduta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse –, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti;
- Start – Negozio Elettronico Regionale – Atto di adesione e Ordinativo;

Fino alla data del 30/09/2024 il ricorso al mercato elettronico non sarà necessario per acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, in forza di quanto disposto dal Comunicato del Presidente Anac del 10 gennaio 2024, fatte salve successive modificazioni e deroghe della presente disposizione, che si riterranno automati-

camente recepite dal presente Regolamento.

Art. 5 – Responsabile Unico di Progetto - RUP

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e – nei limiti di importo dei poteri conferiti con procura anche al Direttore Operativo - spetta l'assunzione delle determinazioni in materia di selezione e scelta del contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti.

Per ciascuna procedura di affidamento soggetta al Codice è nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e – nei limiti di importo dei poteri conferiti con procura anche al Direttore Operativo - un Responsabile Unico di Progetto (di seguito anche “RUP”), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 tra i tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato di Sviluppo Toscana S.p.A. e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (nei casi di cui all'art. 8, comma 4 dell'allegato I.2 al Codice) e/o un Direttore dei Lavori.

La nomina di Responsabile Unico del Progetto non può essere rifiutata.

Il Responsabile Unico del Progetto viene nominato, in conformità alla normativa vigente, quindi, all'allegato I.2 del Codice tra i dipendenti di Sviluppo Toscana S.p.A. sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto al punto successivo.

Nel caso in cui non si provveda alla nomina di un Responsabile Unico del Progetto, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sviluppo Toscana S.p.A. assicura, per il proprio personale, opportuni percorsi formativi finalizzati alle attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto per le attività di programmazione, progettazione, affidamento, nonché per l'esecuzione di ciascuna procedura/progetto soggetta al Codice.

Nel caso in cui l'organico di Sviluppo Toscana S.p.A. presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto, i compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Progetto possono essere affidati, con le procedure previste dal presente regolamento, ai soggetti aventi le specifiche competenze richieste dall'art. 15 del Codice e dall'allegato I.2 del Codice, quindi, aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, purché dotati di adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello del massimo ribasso sul prezzo posto a base dell'affidamento, ovvero non ricorrano, a giudizio del Responsabile Unico del Progetto, particolari condizioni in conseguenza del valore rilevante dell'affidamento o della particolare tipologia dell'oggetto dell'affidamento, la valutazione economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto; in tale caso il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un seggio di gara, composto da personale interno o esterno a Sviluppo Toscana S.p.A. per la valutazione della congruità delle offerte, in ragione della complessità delle valutazioni o delle competenze specifiche richieste, previa espressa indicazione nell'avviso di gara/lettera d'invito.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice e alle Delibere ANAC in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori

Il Responsabile Unico del Progetto, salvo diversa indicazione nella decisione a contrarre o atto equivalente, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, se dotato delle opportune qualifiche professionali, di Direttore dei lavori.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a euro 100.000,00, stante la necessità di assicurare comunque un valido supporto al RUP al fine del buon andamento dell'attività contrattuale;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionali;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna di Sviluppo Toscana S.p.A., che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Il Direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto nei seguenti casi:

- nel caso in cui il Responsabile Unico del Progetto non abbia le caratteristiche professionali per acquisire la funzione di Direttore dei lavori;
- per lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
- per progetti integrali;
- per interventi di importo superiore a 1.000.000,00 di euro.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/il Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile Unico del Progetto, è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore prescelto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel rispetto delle Delibere ANAC.

Art. 7 – Attivazione della procedura di acquisizione del bene, servizio o di realizzazione di lavori

Il Responsabile di U.O. oppure direttamente il Direttore Operativo che necessita del servizio, del bene o dei lavori ("Richiedente"), ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti previsti nel presente Regolamento, formula un'apposita richiesta mediante l'utilizzo del modello (MOD RDA), che viene trasmessa al Direttore Operativo per e-mail.

Sulla base e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, il Direttore Operativo prende in carico direttamente la richiesta oppure – verificatane previamente la correttezza formale e sostanziale – la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione per email.

Il Direttore Operativo (o il Presidente del Consiglio di Amministrazione per i contratti che superano l'importo di 40mila euro) provvede ad autorizzare (mediante l'apposito modello MOD MAS) il Richiedente ad indire/pubblicare e/o contrarre, individuando il RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto (*se necessario*), nonché gli elementi essenziali della procedura e del contratto medesimo.

L'acquisto di beni, servizi o l'esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento è disposto dal Direttore Operativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per i contratti che superano l'importo di 40mila euro.

Art. 8 - Decreto a contrattare

La procedura di affidamento prende avvio con il decreto a contrarre ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei contratti. Il contenuto minimo dell'atto è costituito dalla decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 9 – Acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato inferiore all'importo per il quale la normativa ammette l'affidamento diretto

L'affidamento diretto è utilizzato:

- per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000,00 euro.

La Società può:

- richiedere l'offerta direttamente ad un unico operatore economico;
- acquisire in forma scritta più preventivi di spesa e, poi, richiedere l'offerta ad un unico operatore.

Gli operatori devono essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per quanto riguarda i lavori, dato atto che la vigente normativa sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici indica puntualmente i requisiti di capacità tecnica - organizzativa da possedersi obbligatoriamente da parte degli operatori economici (art. 28 allegato II.12 al Codice o attestazione di qualificazione SOA per lavorazioni coerenti con quelle oggetto di affidamento) l'ufficio procedente, già in fase di acquisizione dei preventivi o - nel caso in cui non vi sia una previa consultazione di più soggetti - in quella di richiesta dell'offerta, dovrà specificare tali requisiti riferiti allo specifico affidamento. In fase di richiesta dell'offerta all'operatore economico individuato l'ufficio richiede allo stesso la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto riguarda le forniture ed i servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, per i quali in precedenza potevano non essere previsti requisiti di capacità tecnica, l'ufficio procedente, già in fase di acquisizione dei preventivi o - nel caso in cui non vi sia una previa consultazione di più soggetti - in quella di

richiesta dell'offerta, dovrà indicare le forniture e i servizi analoghi riferiti allo specifico affidamento che dovranno essere posseduti dagli operatori economici. In fase di richiesta dell'offerta all'operatore economico individuato l'ufficio richiede allo stesso la dichiarazione del possesso del requisito richiesto.

Agli affidamenti diretti non si applicano i criteri di aggiudicazione e, anche in caso di richiesta di più preventivi, la scelta è operata discrezionalmente dal RUP.

9.1 Modalità di affidamento

Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 20.000,00 euro per forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria, e a 40.000,00 euro per lavori, l'affidamento del contratto, può avvenire con ordinativo diretto del Direttore Operativo ovvero tramite un unico decreto contenente gli elementi previsti dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Per le acquisizioni di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a euro 150.000,00 per forniture e servizi, comprese le acquisizioni dei servizi di architettura ed ingegneria, e per le acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 per i lavori, l'ufficio procede ad affidamento diretto tramite un unico decreto contenente gli elementi previsti dall'art.17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023:

- l'oggetto;
- l'importo;
- il contraente;
- le ragioni della sua scelta;

(nel caso di affidamento di importo pari o superiore a 40.000,00 euro a seguito dell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, con esito positivo)

- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

(nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro)

- l'attestazione dell'Operatore economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione, compresa l'esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione contrattuale;
- la presa d'atto che la verifica delle dichiarazioni rese sarà effettuata mediante controllo a campione, secondo la disciplina prevista all'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta, comunque, la facoltà di adottare un decreto iniziale per i lavori pubblici per i quali non sia ancora stato approvato il progetto.

9.2 Controlli nelle procedure affidamento di importo inferiore a 40.000 euro

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro si procede all'affidamento sulla base della autodichiarazione dei requisiti resa dagli Operatori economici ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si procederà comunque d'ufficio alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'art. 52 del Codice prevede, infatti, nel caso di contratti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00, modalità semplificate per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, prevedendo i controlli su un campione di dichiarazioni presentate dagli Operatori economici individuati con modalità predeterminate.

Negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro il contratto deve in ogni caso contenere, espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta. Il RUP in caso di esito negativo del controllo procede alla comunicazione all'ANAC e dispone la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure indette dalla Società da un mese ad un anno, tenendo conto della gravità riscontrata.

9.3 Individuazione operatori da sottoporre a controllo dei requisiti dichiarati

Relativamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro gli operatori da assoggettare a controllo vengono individuati a campione con sorteggio, tenendo conto dell'importo dell'affidamento fra gli affidamenti effettuati annualmente dal 1 gennaio al 31 dicembre nella misura:

- del 5% fra gli affidamenti di servizi e forniture, compresi gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- del 10% fra tutti gli affidamenti di lavori.

Le modalità per definizione del campione e la comunicazione e condivisione degli esiti del controllo saranno individuate con successivo atto da elaborarsi in collaborazione con l'A.O.C. Sistemi Informativi e con l'U.O.C. Anticorruzione e Trasparenza.

9.4 Controlli nelle procedure affidamento di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

Nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, compresi gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro devono essere effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnica ed economica tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) gestito da ANAC prima di procedere all'affidamento. L'art. 17 del Codice relativamente alle fasi della procedura prevede che è possibile procedere all'affidamento, che è immediatamente efficace, solo a seguito dell'effettuazione dei controlli sui requisiti.

Art. 10 – Affidamento di lavori, servizi e forniture (compresi servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato pari o superiore alle soglie per cui la normativa vigente ammette l'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria – Procedura negoziata

La procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023 per forniture, servizi e lavori è prevista per:

- l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla parte IV del libro II.

Sviluppo Toscana S.p.A. in quanto Stazione Appaltante non qualificata potrà avvalersi di tale procedura soltanto mediante Stazioni Appaltanti Qualificate.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare in data 20/11/2023 circa la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto espressione del principio del *favor* del legislatore euro unitario verso le procedure “*proconcorrenziali*” tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate e considerato il parere [MIT n. 2577/2024](#), è ammessa la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto. Detta facoltà deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. n. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del Codice dei contratti. Resta ferma la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto anche in considerazione dell'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

La disposizione normativa, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel numero previsto per le diverse fasce di importo, prevede il ricorso ad indagine di mercato o elenco di operatori economici.

Nel caso di appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, nonché per gli appalti di lavori, la consultazione degli operatori economici viene effettuata mediante indagine di mercato con la predisposizione di un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.

Per l'affidamento di lavori e di forniture e servizi (compresi servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato pari o superiore all'importo per cui la normativa vigente ammette l'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria, è necessario consultare un numero di operatori economici in numero pari almeno al minimo previsto dalla norma, al fine di individuare l'aggiudicatario della procedura negoziata.

La selezione degli operatori da invitare avverrà:

- tramite elenchi di operatori economici;
- tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse sul sito della Società nella sezione “*Società trasparente*” sotto la sezione “*bandi e contratti*”, oppure sulla piattaforma START. L'avviso dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: l'oggetto e le specifiche di massima dell'affidamento, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, l'importo dell'appalto, il criterio di aggiudicazione, le modalità per richiedere di essere invitati alla successiva procedura e le modalità di svolgimento della stessa, il nome del RUP, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità di selezione degli operatori da invitare alla successiva procedura, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, ogni altra informazione utile per manifestare interesse.

La procedura prende avvio con Decreto a contrarre con il quale vengono specificati i seguenti elementi da dettagliare nell'avviso di manifestazione d'interesse e/o nella lettera d'invito:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo a base di gara, escluso IVA;
- riferimenti del progetto posto a base di gara, se trattasi di affidamento di lavori;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione, per quest'ultimo criterio, dei punteggi complessivi da attribuire rispettivamente all'offerta tecnica ed a quella economica);
- i criteri di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere o procedere comunque all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e quelli oggettivi di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
- il codice CIG dell'affidamento (*se acquisibile dalla piattaforma*).

Con il suddetto atto viene di regola approvato anche il capitolato descrittivo prestazionale e, se ritenuto necessario, lo schema del contratto che regolerà l'affidamento.

A seguito di tale atto, il RUP procede alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse sul profilo del committente della Società e/o sulla piattaforma START.

A seguito dell'avvenute manifestazioni d'interesse da parte dei concorrenti nei termini prescritti, vengono individuati gli operatori economici da invitare e la Società procede a inviare le lettere d'invito tramite, di norma, la piattaforma START (Sistema Telematico di acquisti di Regione Toscana), previa adozione di ulteriore decreto di approvazione della restante documentazione di gara e per disporre di procedere agli inviti.

All'esito della gara, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, l'individuazione del concorrente affidatario è direttamente decretata dal RUP. Nel caso invece in cui il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere nominata una commissione giudicatrice ai sensi del Codice e della normativa vigente con il compito di esaminare le offerte pervenute.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste per la verifica dell'anomalia dell'offerta, ove applicabili.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale. Quando la scelta del contraente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto della valutazione operata dalla Commissione. I verbali delle sedute di gara sono approvati con decreto che, dispone l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico individuato a seguito dell'esame delle offerte.

I controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti in fase di gara, sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario nei termini previsti dalla legge prima dell'aggiudicazione efficace dell'appalto.

Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società, dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e al D.Lgs. n. 33/2013.

10.1 - Controllo sui requisiti

Nelle procedure negoziate di forniture, servizi e lavori i controlli sui requisiti di ordine generale (art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023) e sui requisiti capacità tecnico professionale si effettuano solo nei confronti dell'aggiudicatario tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Art. 11 – Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura

Il presente Regolamento per effetto dell'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi a titolo non esaustivo:

- aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - concernenti i contratti di lavoro.

Inoltre, il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;

- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

La società si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
- applicare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

Nessun intervento potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

La Società, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le micro, le piccole e medie imprese.

E' fatto in ogni caso tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 – Gestione delle spese minute

Il presente Regolamento disciplina, altresì, alle spese minute rimborsate con cassa economale in forza e sulla base delle modalità indicate nel presente regolamento aziendale.

Sono da considerarsi spese minute, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 500,00 (cinquecento), iva compresa, non sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal presente Regolamento interno, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono un'immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello di singola sede con gestione autonoma e diretta della spesa.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si considerano effettuabili con le modalità semplificate di seguito indicate i soli acquisti per spese economali, effettuati in contanti o mediante carta di credito e per sopperire a necessità di carattere tecnico/operativo cui risulti dare immediata soluzione, ed in particolare:

- spese postali;
- carte e valori bollati;
- minute spese di cancelleria;
- minute spese per materiali di pulizia;

- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di strumenti e/o locali;
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 500,00 (cinquecento), iva compresa, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Presidente del Consiglio di Amministrazione o - nei limiti dei poteri di spesa conferiti - del Direttore Generale, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.

Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:

- in contanti con quietanza diretta sulla fattura;
- mediante carta di credito.

Dette spese non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità.

Art. 13 – Pagamenti – Attestazioni di regolare esecuzione

Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione/collaudo, come previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva e, se l'importo da liquidare supera i 5.000,00 euro (dal 1° marzo 2018), ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e ss.mm.ii., a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nel relativo contratto sottoscritto.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 14 – Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre IVA esclusa.

Art. 15 – Forma del contratto

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste dalle norme proprie di Sviluppo Toscana S.p.A. ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.

Per le acquisizioni di importo fino alle soglie minime per Lavori, Servizi e Forniture, la stipulazione può avvenire anche mediante ordini. In entrambi i casi di cui al precedente punto, il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di paga-

mento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

Art. 16 – Norme di comportamento – D.Lgs. n. 231/2001 – L. n. 190/2012

L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.

Le imprese partecipanti alla gara sono tenute al rispetto delle “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*” di cui alla L. n. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per “*comportamento anticoncorrenziale*” qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono, dunque, in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

La violazione delle norme contenute nel presente articolo, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Cor-

ruzione ex L. n. 190/2012 predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito www.sviluppo.toscana.it.it), che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto allegate al presente regolamento.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

Art. 17 - Adeguamento automatico e rinvio

Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative comunitarie, nazionali, regionali e delibere ANAC vigenti in materia.

Art. 18 - Obblighi di Trasparenza

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, Sviluppo Toscana S.p.A. pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dalla parte II del Codice e dal D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle delibere ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sviluppo Toscana S.p.A..

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione ed è pubblicato nella sezione trasparenza del sito *internet* di Sviluppo Toscana S.p.A. e nella sezione dedicata ai Regolamenti aziendali.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio – in particolare in relazione alla disciplina generale – alle disposizioni normative, nonché alla normativa regionale applicabile e alle Delibere ANAC.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale, relativamente agli acquisti di lavori, forniture, servizi e servizi tecnici.

Le procedure contrattuali in corso di svolgimento, all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono regolate alle disposizioni vigenti alla data delle singole procedure.